

1014/2022 R.G.

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione lavoro

Il giudice designato, dr. Patrizia Mirenda, letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e ss.;

vista l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notifica ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. e ritenuto che, pur dovendosi qualificare i docenti indicati in ricorso litisconsorti necessari, non sembrano ricorrere circostanze tali da giustificare il ricorso a forme alternative di notificazione ai sensi dell'articolo 151 c.p.c.;

ritenuto infatti che l'Ufficio reputa inadeguato e improprio allo scopo l'invocato articolo 151 c.p.c. afferente l'ipotesi in cui ricorrano circostanze particolari o sussistano esigenze di maggiore celerità, riservatezza o di tutela della dignità;

FISSA

dinanzi a sé, l'udienza di discussione della controversia per il giorno 21/6/2022 ore 10.15, con termine a parte ricorrente per la notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del presente decreto di fissazione dell'udienza di dieci giorni dalla pronuncia del presente decreto e con onere, per parte convenuta, di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata depositando memoria difensiva nella quale devono essere esposte in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, tutte le difese in fatto e in diritto e indicati i mezzi di prova di cui intende avvalersi (ed, in particolare, i documenti da prodursi contestualmente) e nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Dispone che la detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prorogato dall'art. 23 co.1 del D.L. n. 137/2020, dall'art. 1 co.1 del D.L. n. 2/2021, dall'art. 6 del D.L. n. 44/2021, dall'articolo 7 co. 1 del D.L. n. 105/2021 e dall'articolo 16 co.1 del D.L. n. 228/2021;

assegna a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, interlinea 1,5 e carattere 12;



invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'attività sostitutiva dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Catania, 11 febbraio 2022

Il giudice del lavoro

Dr. Patrizia Mirenda

